

n. 5-1/2020 R.G.

**TRIBUNALE DI NOVARA****Sezione civile**

Il Tribunale di Novara, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati

dott. Filippo Lamanna

Presidente

dott.ssa Simona Delle Site

Giudice rel. ed est.

dott.ssa Veronica Zanin

Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento *ex art.* 180 L.Fall di omologazione del concordato preventivo proposto da Cartiera di Momo s.p.a., assistita e difesa dagli avvocati Filippo Canepa e Barbara Schiavo.

1. Con ricorso iscritto a ruolo il 25.2.2020 la società Cartiera di Momo s.p.a. ha formulato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e 161, co. 6, L. Fall., con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L. Fall..

La domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, co. 5, L. Fall. e la Cancelleria ha assolto gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese. Con decreto emesso in data 27.02.2020 e comunicato in data 4.03.2020, ritenuta la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo costituito dalla ricorrenza dello stato di crisi, richiesti dal legislatore per l'accesso alle procedure concorsuali, il Tribunale ha concesso alla società ricorrente termine di giorni sessanta, a decorrere dalla comunicazione del decreto, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L. Fall., nominando commissario giudiziale il rag. Giovanni Bosi.

Con successivo decreto emesso in data 18.06.2020, il Tribunale - considerato che per effetto della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83 del decreto-legge n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020, e dall'art. 36, co.1, del decreto-legge n. 23/2020, conv. con modificazioni dalla legge 40/2020, il termine assegnato per il deposito della proposta e del piano di concordato preventivo sarebbe scaduto il 6.7.2020 - ha prorogato sino al 04.09.2020 il suddetto termine accogliendo l'istanza avanzata dalla società in data 10.06.2020.



Nel rispetto del termine la società ricorrente ha depositato, poi, la proposta, il piano e la restante documentazione su cui verteva la riserva di successiva produzione.

La proposta non contiene la suddivisione dei creditori in classi diverse e prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 41,18% attraverso: a) la prosecuzione dell'attività aziendale, secondo le linee guida e le assunzioni descritte nel Piano Industriale di FM Cartiere s.p.a. (relativo al periodo 1.01.2021-31.12.2025), attuata attraverso la prosecuzione del contratto di affitto di azienda (stipulato in data antecedente alla proposizione del domanda concordataria), come sarà modificato a condizione dell'omologazione del concordato preventivo, almeno sino alla fine del 5° anno successivo all'omologazione; b) il realizzo da parte di Cartiera di Momo s.p.a. delle rimanenze di magazzino; c) l'incasso da parte di Cartiera di Momo s.p.a. dei crediti; d) l'avvio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico in carica nel periodo 29.06.2019-7.01.2020, con impegno ad esercitare le eventuali azioni risarcitorie che dovessero essere individuate come esperibili nella relazione ex art. 172 L.F.; e) lo scioglimento ex art. 169-bis L.F. di due contratti di *interest rate swap* stipulati con UBI Banca s.p.a. in data 14 marzo 2016 e con Banco BPM s.p.a. in data 24 marzo 2016; - quanto alla tempistica dei pagamenti la società ricorrente ha previsto quanto di seguito riportato:

- 1) il pagamento integrale dei creditori privilegiati, oltre interessi e rivalutazione monetaria ove dovuta, entro il primo trimestre 2022 e, comunque, entro l'anno dall'omologazione del Concordato Preventivo (prevista prudenzialmente dalla società per il mese di giugno 2021);
- 2) il pagamento parziale, in misura complessiva del 41,18%, dei creditori chirografari, in 6 rate e precisamente: 2.a) il pagamento del 8,24% dell'importo capitale calcolato al 23 febbraio 2020, oltre interessi maturati al 23 febbraio 2020, con esclusione di ulteriori interessi, entro il primo trimestre 2022; 2.b) il pagamento del 4,12% dell'importo capitale calcolato al 23 febbraio 2020, oltre interessi maturati al 23 febbraio 2020, con esclusione di ulteriori interessi, entro il primo trimestre 2023; 2.c) il pagamento del 6,18% dell'importo capitale calcolato al 23 febbraio 2020, oltre interessi maturati al 23 febbraio 2020, con esclusione di ulteriori interessi, entro il primo trimestre 2024; 2.d) il pagamento del 6,18% dell'importo capitale calcolato al 23 febbraio 2020, oltre interessi maturati al 23 febbraio 2020, con esclusione di ulteriori interessi, entro il primo trimestre 2025; 2.e) il pagamento del 6,18% dell'importo capitale calcolato al 23 febbraio 2020, oltre interessi maturati al 23 febbraio 2020, con esclusione di ulteriori interessi, entro il primo trimestre 2026; 2.f) il pagamento del 10,30% dell'importo capitale calcolato al 23 febbraio 2020, oltre interessi maturati al 23 febbraio 2020, con esclusione di ulteriori interessi, entro il secondo semestre 2026;



- la società ha precisato che, qualora non si dovessero manifestare tutte o alcune delle passività per le quali sono stati stanziati i fondi rischi, essa, nei limiti della percentuale sopra indicata, potrà soddisfare i creditori concorsuali in tempi inferiori rispetto a quelli indicati quali tempi di pagamento, fermo il fatto che dalla suddetta percentuale restano esclusi i proventi che saranno eventualmente realizzati con l'esercizio dell'azione di responsabilità e che costituiranno, dunque, risorse attive ulteriori che, se e nella misura in cui saranno incassate, saranno distribuite ai creditori concorsuali fino alla concorrenza del credito vantato verso Cartiera di Momo s.p.a.;
- la società ha, altresì, precisato che ha provveduto a declassare i crediti per IVA di rivalsa quando il privilegio speciale è risultato non sussistente e/o incapiente (prestazioni di servizi, non rinvenimento dei beni su cui avrebbe potuto insistere il privilegio speciale, etc.) in forza di relazione ex art. 160, co. 2, L.F.;
- avendo elaborato un piano concordatario con continuità aziendale indiretta realizzata attraverso un affitto "puro" riconducibile al campo di applicazione dell'art. 186-bis L.F. (v. Cass. 29742/2018), la società ricorrente ha depositato la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, il quale ha attestato che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- avendo previsto il declassamento dei crediti per IVA di rivalsa quando il privilegio speciale è risultato non sussistente e/o incapiente, la società ha depositato la relazione giurata ex art. 160, secondo comma, L.F..

Con decreto reso in data 15.04.2021 la società ricorrente è stata ammessa alla procedura concordataria, nonché autorizzata, ai sensi dell'art. 169-bis L.F., a procedere allo scioglimento dei contratti di "interest rate swap".

La ricorrente ha, quindi, depositato nei termini assegnati la somma di € 90.000,00 ritenuta presumibilmente necessaria per sostenere circa il 50% delle spese di procedura.

Nella relazione ex art. 172 l.fall., il commissario giudiziale - preso atto della circostanza che "*a pag. 47 del piano concordatario, Cartiera di Momo spa, "per effetto della Proposta, della sua approvazione da parte dei creditori e dell'omologazione del Concordato Preventivo, assume l'obbligazione di assicurare il pagamento dei creditori concorsuali, nella misura e nei tempi sopra indicati", intendendosi ovviamente la misura (41,18%) e la tempistica previste nella proposta del 04.09.2020"* - ha evidenziato come il piano concordatario, basato sui flussi di cassa che saranno generati dalla "continuità aziendale", dovrebbe consentire l'integrale copertura delle spese e degli oneri prededucibili, il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, nonché il soddisfacimento parziale dei crediti chirografari nella misura pari al 39,90% circa in luogo del 41,18% previsto dalla proposta.



Inoltre, il commissario ha rilevato un'ulteriore criticità nelle tempistiche previste per i pagamenti idonei a soddisfare i creditori concorsuali, evidenziando che, diversamente da quanto previsto dalla società, a) il pagamento integrale dei creditori privilegiati, oltre interessi e rivalutazione monetaria ove dovuta, potrà avvenire non prima del secondo trimestre 2022; b) il pagamento parziale, in misura complessiva del 41,18%, dei creditori chirografari, in sei rate potrà avvenire: 1) quanto al pagamento del 8,24% dell'importo capitale calcolato al 23 febbraio 2020, oltre interessi maturati al 23 febbraio 2020, con esclusione di ulteriori interessi, non prima del terzo trimestre 2022; 2) quanto al pagamento del 10,30% dell'importo capitale calcolato al 23 febbraio 2020, oltre interessi maturati al 23 febbraio 2020, con esclusione di ulteriori interessi, non prima del primo semestre 2027.

Il commissario giudiziale ha poi segnalato che la società ha escluso dalla proposta concordataria il debito per TFR indicato in euro 449.138,00, trattandosi di *"debito di continuità, riferito a tutti gli altri dipendenti di Momo, che cesseranno il rapporto di lavoro dipendente dopo il periodo quinquennale del piano, o che continueranno il loro rapporto di lavoro presso la ricorrente"* (v. pag. 200 della relazione ex art. 160 comma 2, L.F. a firma del dott. Solidoro), nonché il residuo fondo indennità suppletiva di clientela stanziato in contabilità per euro 189.948,00 e l'eventuale indennità di preavviso, data la prosecuzione dei contratti nel periodo concordatario.

Si è, poi, svolta in data 30.09.2021 l'adunanza dei creditori, all'esito della quale il Giudice Delegato si è riservato di riferire al Collegio dopo il decorso dei successivi venti giorni.

Le criticità evidenziate dal Commissario nella relazione ex art. 172 l.f. non hanno ostato all'ampio raggiungimento delle percentuali di voto richieste per l'approvazione.

Il Tribunale, considerato che l'esito della votazione ha consentito il raggiungimento delle maggioranze indicate dalla legge (i voti favorevoli sono pari a euro 10.505.250,67, la maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione del concordato è pari a euro 6.805.434,15), ha dichiarato approvato il concordato, contestualmente fissando per il giudizio di omologazione l'udienza del 17.02.2022.

Si è costituita, ritualmente, la società chiedendo l'omologa del concordato.

Il commissario ha depositato il proprio motivato parere ex art. 180 l. fall., esprimendosi positivamente in ordine all'omologa, pur ribadendo le criticità già evidenziate nella relazione ex art. 172 l.f. relativamente alla differente tempistica di esecuzione del concordato e ai debiti fuori piano.

Al fine di esprimere il proprio parere, il professionista ha acquisito la documentazione di seguito indicata: a. stato patrimoniale e conto economico al 31 dicembre 2021 di Cartiera di Momo Spa, comprensivo della variazione delle rimanenze di magazzino; b. evidenza dell'andamento dei crediti commerciali e vari al 31 dicembre 2021; c. copia degli estratti conto bancari trimestrali con



evidenza delle disponibilità al 31 dicembre 2021; d. il nuovo piano industriale dell'affittuaria FM Cartiere spa aggiornato al 21 gennaio 2022 per il periodo 2022 – 2026; e. prima bozza stato patrimoniale e conto economico al 31 dicembre 2021 di Cartiera di Momo Spa, comprensivo della variazione delle rimanenze di magazzino già indicate al punto a).

Il rag. Bosi ha riferito di non aver constatato accadimenti di rilievo successi al deposito della propria relazione *ex art. 172 l.fall.*, tali da comportare una sostanziale modifica delle valutazioni già espresse in quella sede.

Il Professionista ha, infine, sottolineato come non sia possibile affermare con certezza che un'eventuale soluzione fallimentare possa garantire un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa concordataria e che, in ipotesi di fallimento di Cartiera di Momo, non verrebbero salvaguardati i posti di lavoro, né i fornitori che attualmente costituiscono l'indotto e andrebbe perduta la fidejussione di Cassa di Ravenna pari a euro 1.000.000,00 a favore di Cartiera di Momo s.p.a. a garanzia dei flussi derivanti dal contratto di affitto di azienda e dalla continuità aziendale di FM Cartiere s.p.a., condizionata all'omologazione della procedura concordataria.

Nessuna opposizione all'omologa è stata proposta dai creditori, né dal Pubblico Ministero.

All'udienza di comparizione delle parti, il Tribunale ha assunto la riserva del decidere, che provvede ora a sciogliere.

2. Nell'effettuare la disamina dei presupposti di omologabilità del concordato, deve anzitutto rilevarsi che l'*iter* procedimentale si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato ed in particolare quella relativa alle operazioni di voto, del cui esito si è dato atto sopra.

3. Quanto alla fattibilità del piano concordatario, non è dubbio che il Tribunale possa riesaminare tale requisito anche in occasione del giudizio di omologa, ma nel caso di specie non vi è alcun motivo per mutare il giudizio già anteriormente espresso su questo aspetto, tanto più dopo l'ormai intervenuta espressione (positiva) del voto da parte dei creditori e il parere favorevole del commissario giudiziale.

Quest'ultimo, in particolare, ha affermato che il piano concordatario appare attendibile, fondandosi su previsioni (rettificate) che possono ritenersi conseguibili. In particolare, il commissario ha dichiarato che *“è possibile stimare che le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nel piano industriale di FM Cartiere Spa possano realizzarsi nei tempi previsti, ferme restando tutte le criticità evidenziate e consentendo a Cartiera di Momo spa il rispetto degli impegni assunti per il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, nonché la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 37,90 in luogo del 39,90% della relazione ex art. 172 l.f., e della percentuale del 41,18% prevista nel piano concordatario”*.



5. Alla luce di tutti i predetti elementi informativi e tenuto conto che devono in questa sede confermarsi le valutazioni (già espresse ai fini dell'ammissione della società alla procedura) riguardo alla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale, al superamento delle soglie di cui all'art. 1 legge fallimentare ed alla presenza di uno stato di crisi aziendale, e che risulta ampiamente superata la maggioranza di voti richiesta per l'approvazione, il concordato va omologato.

Con riferimento ai profili esecutivi, ferma l'assenza di un liquidatore, trattandosi di concordato in continuità, si reputa opportuno disporre che il commissario giudiziale, oltre all'attività di vigilanza, provveda alla predisposizione dei piani di riparto come da proposta di concordato e alle incombenze di cui al dispositivo, così affiancando l'operato del legale rappresentate della società.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, decidendo sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

- 1) omologa il concordato preventivo proposto da CARTIERA DI MOMO S.P.A., con sede legale in Momo (NO), Via Valsesia n. 22, codice fiscale 00122030034;
- 2) stabilisce le seguenti modalità di esecuzione della proposta concordataria e di sorveglianza dell'adempimento:
 - a) il Legale rappresentante amministrerà la società secondo le linee guida dettate dal piano che sostiene la proposta e che viene omologato con essa, sotto la sorveglianza del commissario;
 - b) il legale rappresentante depositerà in cancelleria una prima relazione entro il 30 giugno 2022 e successivamente una relazione ogni sei mesi, corredata dal parere del commissario giudiziale, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari, ai flussi finanziari in entrata ed uscita e al pagamento dei creditori nel rispetto dei termini cui la ricorrente si è obbligata nella proposta;
 - c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Legale rappresentante dovrà munirsi del parere favorevole del commissario e del visto di legittimità del Giudice Delegato;
 - d) il Legale rappresentante dovrà munirsi del parere favorevole del commissario e del visto di legittimità del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
 - e) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il legale rappresentante procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet del Tribunale;



- f) le somme ricavate dall'esecuzione del concordato saranno depositate dal Legale rappresentante sul conto corrente bancario intestato alla procedura e i prelievi da esso saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- g) L'amministratore dovrà registrare ogni operazione contabile di esecuzione della proposta concordataria (transazioni, incassi da controversie, riparti, spese di esecuzione della proposta) in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- h) L'amministratore, con l'ausilio del commissario, provvederà a ripartire tra i creditori, alle scadenze previste dal piano, le somme realizzate dalla continuità sulla base di piani di riparto, vistati dal Commissario Giudiziale e dal giudice delegato, con la eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito del Tribunale e a comunicarlo ex art. 171 l.f secondo comma) ai creditori;
- i) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione, L'amministratore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet del Tribunale e a comunicarlo ex art. 171 l.f secondo comma) ai creditori;
- l) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione da parte di quest'ultimo indicata al punto precedente;
- m) conferisce per tutta la durata dell'esecuzione del concordato al commissario facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente;
- n) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

DISPONE

la comunicazione al registro delle imprese per l'iscrizione a cura della cancelleria ex art. 17 l.f., nonché alla ricorrente, al commissario giudiziale ed al PM in sede e sul sito internet del Tribunale.

Decreto provvisoriamente esecutivo ex art.180 l.fall.

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 3.3.2022

Il Presidente
Dott. Filippo Lamanna

